

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 662

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, BALOCCHI, DALLARA, GRUGNETTI, MALAN,  
PERCIVALLE, PROVERA, RODEGHIERO, ZENONI**

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni penali  
recate dalla normativa in materia elettorale

*Presentata il 3 giugno 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle sanzioni e delle pene che concernono l'attività elettorale, in particolare quelle che possono inficiare la libera volontà dell'elettore, è attualmente regolata dagli articoli 87 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni amministrative; 97, 101 e 113 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni della Camera dei deputati e, per l'estensione prevista dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per quelle del Senato della Repubblica.

La formulazione dei due articoli è pressoché identica sia per regolare la fattispecie relativa alle elezioni amministrative, sia per quanto riguarda le elezioni politiche, così come per le pronunce giudiziali e gli effetti che queste producono.

Pur nella loro complessità letterale, tali articoli non appaiono tuttavia idonei a ricomprendere tutti i possibili casi di coercizione della volontà dell'elettore e in particolare del sottoscrittore di una lista elettorale.

Recentemente l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto per le elezioni del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, il requisito essenziale della presentazione di un certo numero di elettori sottoscrittori a tutte le forze politi-

che (ivi comprese quelle con rappresentanza parlamentare) che intendono presentare proprie liste di candidati.

L'articolo 20, comma quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fissa le modalità per la raccolta delle firme di sottoscrizione, rimandando all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per quanto concerne la presenza dei pubblici ufficiali incaricati dell'autenticazione delle firme.

Appare evidente la necessità di adeguare gli strumenti sanzionatori affinché la fase di raccolta delle sottoscrizioni avvenga con le garanzie che accompagnano le varie fasi costituenti i procedimenti elettorali.

Il fine di ottenere un numero sufficiente di firme di sottoscrittori per la presentazione di una lista elettorale, comporta generalmente per i promotori l'onere di cercare i sottoscrittori attraverso forme pubbliche di raccolta.

Pertanto ogni artificio o raggirò non fa venir meno soltanto la libera scelta di un singolo elettore, ma, proprio perché rivolto alla generalità degli elettori, può configurarsi come un vero e proprio abuso della buona fede popolare.

L'onere di presentare un certo numero di sottoscrittori può comunque portare raggruppamenti politici di dubbia affidabilità e scarso peso organizzativo, a raccogliere le firme di sottoscrizione d'appoggio alla lista, propagandando finalità diverse e di maggior coinvolgimento emotivo, tenendone celato il vero scopo, come in effetti è già avvenuto in un recente passato.

A questa ipotesi possono aggiungersi casi di vere e proprie falsità in atti, mediante utilizzo di firme raccolte ad altri scopi e successivamente autenticate, come si è verificato nelle elezioni comunali di Torino del 1990, da parte della lista

« Union autonomiste piemont » concluso con la condanna a venti mesi di reclusione dei promotori della lista, per falso in atti pubblici.

Nel caso citato, pur essendosi verificata una grave turbativa elettorale mediante la partecipazione alla competizione di una lista elettorale che ha ottenuto un seggio, non esiste attualmente possibilità di rimediare alle conseguenze estreme di un illecito *ab origine*.

Si ritiene pertanto opportuno scorporare l'attuale articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in più parti che regolino l'ipotesi di violenza fisica, l'artificio e il raggirò e il caso di falso (articoli 1, 2 e 3 della presente proposta).

Gli articoli 4, 5 e 6 modificano l'articolo 87 e introducono gli articoli 87-bis e 87-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nella stessa formulazione dei primi tre articoli della presente proposta.

Infine, l'articolo 7 stabilisce la prescrizione quinquennale dei reati elettorali. Inoltre, qualsiasi elettore e chiunque vi abbia interesse può adire la sezione per il contenzioso elettorale presso il tribunale amministrativo regionale per far dichiarare la decadenza della lista presentata i cui promotori siano stati condannati per violazione delle norme riguardanti le sottoscrizioni, nel caso in cui la frode sia stata determinante per la partecipazione alle elezioni.

Nulla è innovato per quanto concerne gli altri effetti delle condanne penali di cui all'articolo 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — 1. Chiunque usa violenza o minaccia verso un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. — 1. Chiunque, con artifici o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113.

2. Qualora l'artificio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

#### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 97-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 97-ter. — 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

#### ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chiunque usa violenza o minaccia verso un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

« Art. 87-bis. — 1. Chiunque, con artifici o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102.

2. Qualora l'artificio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

#### ART. 6.

1. Dopo l'articolo 87-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 87-ter. — 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

#### ART. 7.

1. Il termine per la prescrizione di reati elettorali è di cinque anni dal verificarsi del fatto.

2. Qualora nei confronti di promotori di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali sia stata pronunciata una condanna ai sensi degli articoli 113 del citato

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e 102 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e il numero di sottoscrizioni raccolte difformemente dalla lista sia stato determinante per l'ammissione alle elezioni e la lista abbia ottenuto uno o più seggi in un collegio elettorale, qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre, avanti le apposite sezioni del tribunale amministrativo regionale, richiesta per la pronuncia giudiziale della decadenza della lista, entro sessanta giorni dalla data del deposito della sentenza.